

**VADEMECUM**  
**PRESUPPOSTI MISURE PRECAUTELARI E CAUTELARI E RELATIVA DETERMINAZIONE DELLA PENA**  
**GIUDICE COMPETENTE PER REATI**

Aggiornato 29/02/2024

=====

**CODICE PENALE**

=====

**art. 56 c.p. DELITTO TENTATO** – pena diminuita da 1/3 a 2/3 (reclusione  $\geq$  12 anni se previsto ergastolo) – quindi la regola per la P.G. e/o il P.M. ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 4 o dell'art. 278 c.p.p. è diminuire di 2/3 il minimo e di 1/3 il massimo

=====

**art. 23 c.p. RECLUSIONE** – da 15 gg. a 24 anni

=====

**art. 64 c.p. AUMENTO PENA** - se non è determinato l'aumento è fino a 1/3 (con limite  $\leq$  30 anni)

=====

**art. 65 c.p. DIMINUZIONE PENA** – se non è determinata è diminuita non oltre 1/3 ; se previsto ergastolo da 20 a 24 anni

=====

**art. 63/3° c.p. CIRCOSTANZE A EFFETTO SPECIALE** - aumento/diminuzione pena  $>$  1/3

=====

**art. 63/4° c.p. CONCORSO CIRCOSTANZE** – se concorrono più aggravanti tra quelle a effetto speciale o quelle che prevedono pena di specie diversa da quella ordinaria, si applica la più grave

=====

**art. 81/1° c.p. CONCORSO FORMALE REATI** - pena più grave aumentata fino al triplo

=====

**art. 81/2° c.p. REATO CONTINUATO** - pena più grave aumentata fino al triplo

=====

**CODICE DI PROCEDURA PENALE**

=====

**art. 266 c.p.p. INTERCETTAZIONI**

- a) delitti non colposi puniti da ergastolo o con *max*  $>$  5 anni (pena determinata ex art. 4 c.p.p.);
- b) delitti contro la pubblica amministrazione puniti con *max*  $\geq$  5 anni (det. ex art. 4 c.p.p.);
- c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
- d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
- e) delitti di contrabbando;
- f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
- f-bis) art. 600-ter/3° c.p. anche se relativi al materiale pornografico ex art. 600-quater.1 c.p.; art. 609-undecies;
- f-ter) c.p. artt. 444 (commercio sostanze alimentari nocive), 473 (falsificazione o uso marchi e brevetti), 474 (commercio prodotti con segni falsi), 515 (frode in commercio), 516 (vendita alimentari non genuini), 517-quater (contraffazione indicazioni o denominazioni di origine prodotti agroalimentari) e 633/2° (invasione aggravata terreni o edifici);
- f-quater) art. 612-bis c.p. (atti persecutori);
- f-quinques) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo

=====  
**Art. 379 c.p.p. DETERMINAZIONE PENA PER MISURE PRECAUTELARI** – rinvia all'art. 278 c.p.p.  
=====

**Art. 278 c.p.p. DETERMINAZIONE PENA PER MISURE CAUTELARI** - pena stabilita per reato consumato o tentato – non si tiene conto della continuazione (art. 81/2° c.p.), della recidiva (art. 99 c.p.) e delle circostanze eccetto quelle a effetto speciale o che prevedono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, l'aggravante ex art. 61 n. 5 e l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.  
=====

**art. 280 c.p.p. MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE**

custodia cautelare in carcere: delitti, consumati o tentati, puniti con *max* ≥ 5 anni; art. 7 legge 195/1974 (finanziamento illecito partiti); per inadempienti prescrizioni inerenti a una misura cautelare; fatto salvo art. 391 c.p.p. (in caso di arresto facoltativo ex art. 381/2 o delitto per il quale è consentito arresto fuori flagranza)  
altre misure coercitive: delitti puniti da ergastolo o con *max* > 3 anni  
=====

**Art. 380 comma 1 c.p.p. ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA**

delitto non colposo, consumato o tentato, punito con ergastolo o reclusione con *min* ≥ 5 anni e *max* ≥ 20 anni; ma cmq obbligatorio per delitti cons. o tent. nell'elenco del comma 2  
=====

**Art. 381 comma 1 c.p.p. ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA**

delitto non colposo, consumato o tentato, punito con reclusione con *max* > 3 anni ovvero delitto colposo con *max* ≥ 5 anni; ma cmq facoltativo per delitti consumati (no tentati) nell'elenco del comma 2  
=====

**Art. 384 c.p.p. FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO**

delitto punito con ergastolo o reclusione con *min* ≥ 2 anni e *max* > 6 anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.  
=====

**art. 16 DPR 448/1988 ARRESTO IN FLAGRANZA MINORENNE** – consentito solo per delitti (non colposi) per i quali può essere disposta la custodia cautelare (di cui all'art. 23 successivo)  
=====

**art. 17 DPR 448/1988 FERMO MINORENNE INDIZIATO DI DELITTO** – Può essere applicato solo per delitti (non colposi) per i quali può essere disposta la custodia cautelare (di cui all'art. 23 successivo) e sempre che la reclusione comminata ha *min* ≥ 2 anni  
=====

**art.19 DPR 448/1988 MISURE CAUTELARI PER I MINORENNI** (diverse dalla C.C. in C.)

delitti puniti o con ergastolo o reclusione con *max* ≥ 4 anni

Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuzione della minore età (art. 98 co. 1° c.p.).  
=====

**art. 23 DPR 448/1988 CUSTODIA CAUTELARE MINORENNI** –

- può essere applicata per delitti **non colposi** puniti o con ergastolo o reclusione con *max* ≥ 6 anni
  - oppure delitti consumati o tentati previsti da art. 380 lettere e), e-bis), g) c.p.p. nonché da 336 e 337 c.p. e art. 73 dPR 309/1990
- 
- =====

**art. 18-bis DPR 448/1988 Accompagnamento minorenni in flagranza di reato** (è misura precautelare)

delitti **non colposi** puniti o con ergastolo o reclusione con *max* ≥ 3 anni, nonché di cui all'art. 381, co. 2, lettere f), g), h), m) c.p.p. e art. 699 c.p. e art. 4 legge 110/1975  
=====

## **GIUDICE COMPETENTE – art. 4 c.p.p. DETERMINAZIONE PENA**

pena stabilita per reato consumato o tentato – non si tiene conto

- della continuazione (art. 81/2° c.p.),
- della recidiva (art. 99 c.p.)
- delle circostanze attenuanti
- delle circostanze aggravanti a effetto comune

Si tiene invece conto

- delle circostanze aggravanti a effetto speciale
- delle circostanze aggravanti che prevedono una pena di specie diversa da quella ordinaria.

---

## **art. 5 c.p.p. COMPETENZA CORTE DI ASSISE**

a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la **pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni**, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal T.U. Stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990).

A titolo meramente esemplificativo, artt. c.p. 422 (*strage*, se è derivata la morte di alcuno), 438 (*epidemia*), 439 (*Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari*, se è derivata la morte di alcuno), 575 (*omicidio doloso*), 578 co. 2 (Concorso in *infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale*).

b) i delitti **consumati** previsti dai seguenti articoli del codice penale:

- 579 (*Omicidio del consenziente*),
- 580 (*Istigazione o aiuto al suicidio*),
- 584 (*Omicidio preterintenzionale*);

c) per ogni **delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone**, escluse le ipotesi previste dagli artt. 586 (la morte è una conseguenza di altro reato non voluta dal colpevole), 588 (partecipazione a una *rissa* nella quale taluno rimane ucciso) e 593 (morte derivata da *omissione di soccorso*) del codice penale;

d) per i delitti previsti

- dall'art. 2 legge n. 645 del 1952 di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione (c.d. legge Scelba, *sulla riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista*)<sup>1</sup>
- dalla legge n. 962 del 1967 (*prevenzione e repressione del delitto di genocidio*)
- e per i *delitti contro la personalità dello Stato*, previsti nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 10 anni.<sup>2</sup>

d-bis) per i delitti (consumati o tentati) di cui ai seguenti articoli del codice penale:

- 416 comma 6° [*associazione per delinquere*, diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602; nonché di *procurato ingresso illegale dello straniero nel territorio italiano* di cui all'art. 12, comma 3-bis, del T.U. Immigrazione (d.l.vo n. 286/1998); nonché diretta a commettere taluno dei delitti previsti dall'art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 91/1999 in materia di *prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*<sup>3</sup>];
- 600 (*riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*), 601 (*tratta di persone*), 602 (*acquisto e alienazione di schiavi*);
- nonché per i *delitti con finalità di terrorismo* sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 10 anni

---

<sup>1</sup> Deve ritenersi implicitamente abrogato l'art. 7 della legge 20 giugno 1952, n. 645 che attribuisce la cognizione di tutti i delitti previsti da tale legge al Tribunale; il combinato disposto degli articoli 5 lett. d) e 33-bis, comma 1, lett. i) c.p.p. dispone che è competente la corte di assise se la pena comminata è della reclusione non inferiore nel massimo a 10 anni oppure il tribunale in composizione collegiale se invece la pena comminata è della reclusione inferiore nel massimo a 10 anni.

<sup>2</sup> Articoli del codice penale da 241 a 250, 251 comma 1°, 252, 253, 255, 256 commi 1° e 4°, 257, 258, 259 comma 2°, 260 comma 2°, 261 e 262 tranne per entrambi gli articoli con 1° ipotesi ultimo cpv, da 263 a 265, 267, 270 comma 1°, 270-bis, 270-quater comma 1°, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 276, 277, 280, 280-bis comma 4°, 280-ter, da 284 a 288, 289-bis, 289-ter, 295, 296, 305 comma 1°, 306 comma 1°.

<sup>3</sup> il delitto di *traffico di organi prelevati da persona vivente*, già previsto dall'art. 22-bis della L. 91/1999 è stato trasfuso nell'art. 601-bis del codice penale.

=====

### art. 33-bis c.p.p. – COMPETENZA TRIBUNALE COLLEGALE

Il comma 1 dell'art. 33-bis attribuisce al tribunale collegiale i seguenti reati, indipendentemente dalla pena comminata per essi e dalla forma (tentativo o consumazione):

- a) sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise, i delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a)
- n. 3) i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle *associazioni di tipo mafioso, anche straniere*, previste dallo stesso articolo;
  - n. 4) i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni o nel massimo a 10 anni, nonché il delitto di *partecipazione ad associazioni sovversive*<sup>4</sup> e di cui all'art. 306 comma 2° c.p. (*partecipazione a banda armata*);
  - n. 5) i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge n. 110 del 1975;
- b) i *delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione* (previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale);  
eccetto quelli attribuiti al tribunale monocratico, ossia quelli indicati dagli articoli
- 329 (*rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica*),
  - 331 (*interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità*) limitatamente al 1° comma (il 2° comma resta attribuito al tribunale collegiale),
  - 334 (*sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa*),
  - 335 (*violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa*);
- c) i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 416 (*associazione per delinquere*)<sup>5</sup>, 416-bis (*associazioni di tipo mafioso anche straniere*), 416-ter (*scambio elettorale politico - mafioso*), 429 comma 2° (*danneggiamento seguito da naufragio*), 431 comma 2° (*disastro ferroviario causato da danneggiamento*), 432 comma 3° (*disastro derivato da attentati alla sicurezza dei pubblici trasporti*), 433 comma 3° (*disastro derivato da attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni*), 433-bis comma 2° (*disastro derivato da attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari*), 440 (*adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari*), 449 comma 2° (*delitti colposi di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone*), 452 comma 1° n. 2 (*delitti colposi di epidemia e, se dal fatto deriva la morte di alcuno, di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari*), 513-bis (*illecita concorrenza con minaccia o violenza*), 564 (*incesto*), 600-bis (*prostituzione minorile*), 600-ter commi 1°, 2°, 3° (*pornografia minorile*)<sup>6</sup>, 600-quater comma 2° (*detenzione o accesso a materiale pornografico, di ingente quantità*), 600-quinquies (*iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*)<sup>7</sup>, 609-bis (*violenza sessuale*)<sup>8</sup>, 609-quater (*atti sessuali con minorenni*)<sup>9</sup> e 644 (*usura*);
- d) i reati previsti dal Titolo XI del libro V del codice civile (*in materia di società, di consorzi e di altri enti privati*), nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

<sup>4</sup> il riferimento all'art. 270, comma 3°, va ora inteso al comma 2°, stante la sostituzione dell'articolo operata dall'art. 2 della legge n. 85/2006

<sup>5</sup> Eccetto il reato di cui al comma sesto, anche nell'ipotesi del tentativo, di competenza della corte di assise (art. 5 lett. d-bis c.p.p.), ossia il delitto di associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602; nonché di *procurato ingresso illegale dello straniero nel territorio italiano* di cui all'art. 12, comma 3-bis, del T.U. Immigrazione (d.l.vo n. 286/1998); nonché diretta a commettere taluno dei delitti previsti dall'art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 91/1999 in materia di *prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*.

<sup>6</sup> Anche il comma IV con l'aggravante di cui al comma V.

<sup>7</sup> La disposizione attribuisce al tribunale collegiale i delitti da 600-bis a 600-sexies c.p. puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

<sup>8</sup> Se la violenza sessuale è consumata nei confronti di minore che non ha compiuto gli anni dieci, la pena editale è raddoppiata ex art. 609-ter ultimo cpv (e il massimo è rideterminato a 24 anni), pertanto il delitto è di competenza della **corte di assise**.

<sup>9</sup> il delitto consumato di atti sessuali con persona che non ha compiuto gli anni dieci è di competenza della **corte di assise** (per la stessa ragione di cui alla precedente nota 33).

- e) i delitti previsti dall'art. 1136 (*nave sospetta di pirateria*) del codice della navigazione;
- f) i delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale n. 1 del 1989, ossia *i reati commessi dai ministri o dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio delle loro funzioni*;<sup>10</sup>
- g) i delitti in materia fallimentare, previsti dagli articoli 216 (*bancarotta fraudolenta*), 223 (*fatti di bancarotta fraudolenta*), 228 (*interesse privato del curatore negli atti del fallimento*) e 234 (*esercizio abusivo di attività commerciale*) del regio decreto n. 267 del 1942, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
- h) i delitti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo n. 43 del 1948, in materia di divieto delle associazioni di carattere militare, ratificato dalla legge n. 561 del 1956;
- i) i delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645 (c.d. *legge Scelba*), attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;<sup>11</sup>
- i-bis) i delitti previsti dall'articolo 291-*quater* (*associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*) del d.P.R. n. 43 del 1973 (T.U. in materia doganale);
- l) il delitto previsto dall'art. 593-*ter* c.p. (*interruzione di gravidanza non consensuale*);
- m) il delitto previsto dall'art. 2 della legge n. 17 del 1982, in materia di *associazioni segrete*;
- n) il delitto previsto dall'art. 29, secondo comma, della legge n. 646 del 1982 (*reati finanziari, valutari o societari, contestati a persona sottoposta con provvedimento definitivo a misure di prevenzione o a persona condannata con sentenza definitiva per il delitto di associazione di tipo mafioso*);
- o) il delitto previsto dall'art. 512-bis c.p. (*trasferimento fraudolento di valori*);
- p) i delitti previsti dall'art. 604-bis c.p. (*propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa*) e i delitti aggravati dalla circostanza di cui all'art. 604-*ter*, comma 1, c.p. (ossia *commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi*) che non appartengono alla competenza della corte di assise;<sup>12</sup>
- q) i delitti previsti dall'art. 10 della legge n. 496 del 1995, in materia di *produzione e uso di armi chimiche*.

2. delitti consumati o tentati con *max* > 10 anni (det. ex art. 4 c.p.p.); eccetto art. 73 DPR 309/1990 senza aggravanti art. 80 (che competono al trib. monocratico)

---

---

<sup>10</sup> Si procede applicando le norme speciali previste dagli articoli 5, 6 e 11 della legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1 e dalla legge n. 219/1989

<sup>11</sup> sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 10 anni; altrimenti, se il massimo della pena è non inferiore a 10 anni, è competente la **corte di assise** giusta l'art. 5 lett. d) c.p.p.

<sup>12</sup> Il testo della lettera p) è il seguente: «delitti previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazione, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;». Le disposizioni a cui si fa riferimento sono state trasfuse negli articoli 604-*ter* e 604-bis c.p. dal d.l.vo n. 21 del 2018.

=====  
**art. 33-ter c.p.p. TRIBUNALE MONOCRATICO** - art. 73 DPR 309/1990 (T.U. Stup.) ma senza aggravanti art. 80 e tutti reati che non competono al tribunale collegiale o al Giudice di Pace o non previsti da altre disposizioni e  
=====

## **COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE**

**Art. 4 d.l.vo n. 274/2000**<sup>13</sup>

1.a) Sono di competenza del giudice di pace i seguenti delitti, consumati o tentati, previsti dal codice penale:

- art. 581 (*percosse*) [si procede a querela di parte per la fattispecie base; d'ufficio se ricorre l'aggravante ex art. 61, n. 11-octies c.p. ossia quando sono percossi degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie o coloro che svolgono attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività. Anche quando si procede d'ufficio la competenza è del giudice di pace.]
- art. 582 (*lesione personale*) [se e solo se **si procede a querela di parte**, ossia quando dalla lesione deriva una malattia nel corpo o nella mente, e non ricorre alcuna delle circostanze di cui al comma secondo dello stesso art. 582];<sup>14</sup>  
[Si procede invece d'ufficio, e di conseguenza è competente il tribunale monocratico, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a 20 giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.]<sup>15</sup>
- 590 (*lesioni personali colpose*), [sono ovviamente escluse le lesioni gravi o gravissime stradali di cui all'art. 590-bis di competenza del tribunale monocratico. Per il combinato disposto degli artt. 4 d.lgs. 274/2000 e 590

<sup>13</sup> È utile precisare che l'art. 4 citato non è stato coordinato con il d.lgs. n. 7/2016 né con il d.lgs. n. 150/2022 (c.d. *Riforma Cartabia* del processo penale).

<sup>14</sup> Il d.lgs. 150/2022 ha esteso la procedibilità a querela già prevista per le **lesioni lievissime** anche alle **lesioni lievi** (malattia compresa tra 21 e 40 giorni). La *Riforma Cartabia* ha comportato indirettamente un **ampliamento della competenza del giudice di pace** in virtù della disciplina di cui all'art. 4, co. 1, lett. a) d.lgs. n. 274/2000, che attribuisce al giudice di pace la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela di parte. La corte di cassazione (sez.5 pen. 10669/2023 e 12517/2023) ha ritenuto che il giudice di pace sia competente per il reato di lesione ex art. 582 cod. pen., quando procedibile a querela di parte – e quindi anche per le lesioni guaribili entro quaranta giorni – fatte salve le eccezioni previste, determinanti la procedibilità di ufficio, ovvero, comunque, la competenza del Tribunale. (Però di segno opposto Cassazione sez. 5 n. 40719/2023)

<sup>15</sup> Si procede comunque a querela, per le sole lesioni lievi o lievissime,

- se ricorre la circostanza del fatto commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (art. 577, comma 1°, n. 1 c.p.); **la competenza è del giudice di pace**;
- se ricorre la circostanza del fatto commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta (art. 577 comma 2° c.p.); **la competenza è del tribunale monocratico**;

I «fatti commessi contro uno dei soggetti di cui all'art. 577, secondo comma, ovvero contro il convivente», eccettuati dall'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 274/2000, oggi sono procedibili a querela per espressa eccezione normativa prevista dall'art. 582 c.p., tuttavia, a causa del mancato coordinamento sistematico con il novellato art. 582 c.p., per essi sembrerebbe permanere esclusa la competenza del giudice di pace.

Si **procede d'ufficio** e di conseguenza **la competenza è del tribunale** (in composizione monocratica) se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste

- dall'art. 61, n. 11-octies) [in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività];
- dall'art. 583 [lesioni gravi e gravissime]
- dall'art. 585 [fatto commesso con **armi** o con sostanze corrosive, o da **persona travisata** o da **più persone** riunite, ovvero se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 576 (per es. quella al n. 5-bis concernente il fatto commesso contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio) o previste dall'art. 577, eccetto quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma.

Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a 20 giorni quando il fatto è commesso contro **persona incapace**, per età o per infermità (art 528, co. 2°, 2° periodo, c.p.). [Giova precisare che, di conseguenza, se le lesioni sono **lievissime** si procede a querela anche se la persona offesa è incapace per età o infermità e il reato è di competenza del giudice di pace.]

comma V c.p., sono di competenza del G. di P. i casi a querela di parte con alcune eccezioni.]<sup>16</sup> È competente il G. di P.:

- 1) per ogni fattispecie di lesioni lievissime (durata malattia fino a 20 gg.);
  - 2) per le lesioni lievi, gravi o gravissime; eccetto le fattispecie connesse alla colpa professionale e le fattispecie con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale [che sono di competenza del tribunale monocratico];
- 594 [reato ABROGATO]<sup>17</sup>,
  - 595 (*diffamazione*) limitatamente alle fattispecie di cui al primo e secondo comma, [la diffamazione col mezzo della stampa, con altro mezzo di pubblicità, in atto pubblico o di un corpo politico, sono di competenza del tribunale monocratico.]
  - 612, primo comma (*minaccia*) [limitatamente al reato base, senza aggravanti, commesso da chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno] – punibile a querela di parte,
  - 626 (*Furti minori*) – sono punibili a querela di parte tutte e tre le fattispecie previste: il furto d'uso, il furto lieve per bisogno e lo "spigolamento abusivo" [ma giova ricordare che le tre ipotesi descritte all'art. 626 c.p. tornano a essere trattate alla stregua di furti ordinari ricorrendo le circostanze aggravanti dei nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 625 c.p.]
  - 627 [reato ABROGATO]<sup>18</sup>;
  - 631 (*Usurpazione*), salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis c.p. – punibile a querela di parte;
  - 632 (*Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi*), salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis c.p., – punibile a querela di parte;
  - 633 (*Invasione di terreni o edifici*), primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis c.p., [è competente il G. di P. soltanto per il reato base, dunque in assenza delle aggravanti previste dai due capoversi; le fattispecie aggravate sono di competenza del tribunale monocratico.] – punibile a querela di parte;
  - 635 primo comma, [DISPOSIZIONE INAPPLICABILE]<sup>19</sup>
  - 636 (*introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo*) salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis c.p. – punibile a querela di parte;
  - 637 (*ingresso abusivo nel fondo altrui*) – punibile a querela di parte;
  - 638, primo comma (*uccisione o danneggiamento di animali altrui*), [limitatamente al reato base, senza aggravanti, commesso da chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno] – punibile a querela di parte – [se ricorre la circostanza del fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero

---

<sup>16</sup> L'ultimo capoverso dell'art. 590 c.p. recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso [*id est* quando la lesione è grave o gravissima, ossia quando ne deriva una malattia di durata maggiore di 40 giorni], limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.» L'art. 4, comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 274/2000 invece dice che il giudice di pace è competente per l'art. 590 c.p. «limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a 20 giorni.»

<sup>17</sup> L'art. 1 del d.lgs. n.7/2016, ha abrogato l'art. 594 (*ingiuria*), introducendo al contempo, all'art. 4, comma 1, lett. a), il nuovo illecito civile (senza dargli un titolo), sottoposto a sanzione pecuniaria civile, che riproduce per intero la dizione dei commi 1 e 2 dell'art. 594, con la sola aggiunta esplicita, riguardo all'ipotesi di ingiuria commessa mediante mezzi di comunicazione a distanza, della comunicazione informatica o telematica.

<sup>18</sup> L'art. 1, d.lgs. n.7/2016, ha abrogato l'art. 627 (*Sottrazione di cose comuni*). Le ipotesi già penalmente sanzionate oggi sono punite esclusivamente con la sanzione pecuniaria civile di euro da 100 ad 8000, di cui all'art. 3 del citato d.lgs. di abrogazione.

<sup>19</sup> Anche in questo caso è mancato il coordinamento delle norme del d.lgs. n.7/2016 con l'art. 4 del d.lgs. 274/2000. Il delitto di danneggiamento ha subito una significativa riforma per effetto del d.lgs. n.7/2016 che ha **depenalizzato il danneggiamento semplice** ed elevato a reati autonomi le precedenti ipotesi circostanziali. Più precisamente, il danneggiamento semplice, originariamente previsto dall'art. 635, comma 1, c.p., è stato trasformato in **illecito civile**, quindi punito con sola sanzione pecuniaria civile. Viceversa, le ipotesi aggravate costituiscono oggi fattispecie autonome, sebbene a trattamento sanzionatorio invariato rispetto alla previgente normativa. In conclusione, il comma primo dell'art. 635, a cui fa riferimento l'art. 4, comma 1, lett. a) del d.lgs. 274/2000 è stato abrogato e trasformato in illecito civile, dunque non è quello oggi penalmente rilevante che compare nel novellato art. 635 c.p.. In sostanza non assume rilievo la natura del rinvio (formale o materiale) di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274/2000.

su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, il reato è di competenza del tribunale monocratico e si procede d'ufficio.]

- 639, primo comma (*Deturpamento e imbrattamento di cose altrui*), [limitatamente al reato base, senza aggravanti, ossia quando il fatto è commesso su **cose mobili** e fuori dei casi di danneggiamento previsti dall'art. 635 c.p.] – punibile a querela di parte – [se ricorre la circostanza del fatto è commesso su cose immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, il reato è di competenza del tribunale monocratico e si procede d'ufficio.]
- 647 [reato ABROGATO]<sup>20</sup>,

Per i reati di cui agli articoli 582, 612, 632, 633, 635, 636, 637, 638 del codice penale, qui sopra indicati, **si procede d'ufficio** se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (art. 71 del d.lgs. n. 159/2011); di conseguenza, ricorrendo tale circostanza aggravante, i delitti di cui agli articoli 582

1.b) Sono di competenza del giudice di pace le seguenti contravvenzioni, per le quali si procede d'ufficio, previste dal codice penale<sup>21</sup>:

- art. 689 (*Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente*),
- art. 690 (*Determinazione in altri dello stato di ubriachezza*),
- art. 691 (*Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza*),
- art. 731 [contravvenzione ABROGATA]<sup>22</sup>

2) Il giudice di pace è altresì competente per le contravvenzioni e per i delitti, consumati o tentati, per i quali si procede d'ufficio, previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) articoli 25 e 62, terzo comma, T.U.LL.P.S. (R.D. 18 n. 773/1931). In particolare,
- la contravvenzione di cui all'art. 25 punisce chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, senza darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore;
  - la contravvenzione di cui all'art. 62, commi 1° e 3°, punisce i portieri e i custodi, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, che non sono iscritti nell'apposito registro presso l'autorità di P.S.
- b) articoli 1095, 1096 e 1119 del codice della navigazione (R.D. n. 327/1942);
- c) art. 3 del T.U. Rifugi alpini (d.P.R. n. 918/1957);
- d) articoli 102 e 106 T.U. leggi per l'elezione della Camera dei deputati (d.P.R. n. 361/1957);
- e) art. 92 del T.U. Organi delle amministrazioni comunali (d.P.R. n. 570/1960),
- f) art. 15, comma 2°, della legge n. 1329/1965 recante "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili";
- g) art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico);
- h) art. 51 della legge n. 352/1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo);
- i) articoli 3 commi 3° e 4°, 46 comma 4°, e 65 comma 3°, del d.P.R. n. 753/1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto);
- l) articoli 18 e 20 della legge n. 528/1982 (Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto);
- m) art. 17, comma 3, della legge n. 107/1990 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati);
- n) art. 15, comma 3, del d.l.vo n. 311/1991 (Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge n. 428/1990);

---

<sup>20</sup> L'art. 647 c.p. (*Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito*) è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. e), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

<sup>21</sup> L'art. 4, comma 1, lett. b) del d.lgs. 274/2000 inserisce anche la contravvenzione di cui all'art. 726 comma primo c.p. (*Atti contrari alla pubblica decenza*) tuttavia il fatto non è più previsto dalla legge come reato, in quanto depenalizzato dall'art. 2, comma 6, del d.l.vo n. 8/2016 che lo ha sostituito col seguente: «Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.» Tuttavia, la sanzione amministrativa da applicare in concreto per questo illecito amministrativo è la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 51 a euro 309» per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 9 marzo – 14 aprile 2022.

<sup>22</sup> L'art. 731 c.p. è stato abrogato dall'art. 12, comma 3, D.L. 123/2023 conv. in legge 159/2023. Il fatto è ora delitto previsto dall'art. 570-ter c.p.

o) art. 11, comma 1, del d.l.vo n. 313/1991 (Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge n. 428/1990);

p)<sup>23</sup>

q)<sup>24</sup>

r) art. 10, comma 1, del d.l.vo n. 507/1992, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi";

s) art. 23, comma 2, del d.l.vo n. 46/1997, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici".

s-bis) art. 10-bis T.U. Immigrazione (d.l.vo n. 286/1998), contravvenzione che punisce l'*ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato*.

s-ter) art. 13, comma 5.2, e art. 14, commi 1-bis, 5-ter e 5-quater, T.U. Immigrazione (d.l.vo n. 286/1998). In particolare,

- il delitto di cui al comma 5.2 dell'art. 13 (*espulsione amministrativa*) punisce lo straniero extra U.E. a cui è stato concesso un termine per la partenza volontaria, che durante il periodo di attesa viola una (anche una sola) delle misure cautelari disposte con il provvedimento del Questore (che gli è stato notificato).
- Il delitto di cui all'art. 14 (*esecuzione dell'espulsione*) comma 1-bis punisce lo straniero extra U.E. che contravviene a una (anche una sola) delle misure cautelari a cui è sottoposto in alternativa al trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri.
- Il delitto di cui all'art. 14 comma 5-ter punisce lo straniero extra U.E. che viola, salvo giustificato motivo, l'ordine del questore di lasciare lo Stato entro 7 giorni. L'art. 14 comma 5-quater punisce la stessa condotta quando l'ordine di allontanamento inosservato non è il primo.

L'art. 4, comma 3, del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, stabilisce che la competenza per i reati che i commi 1 e 2 attribuiscono al giudice di pace resta comunque al **tribunale** se ricorre una o più delle seguenti circostanze aggravanti:

---

<sup>23</sup> Lettera abrogata dalla legge n. 49 del 2005

<sup>24</sup> Lettera implicitamente abrogata dalle norme che hanno modificato gli articoli 186 e 187 del codice della strada (d.lgs. 286/1992). La lettera q) attribuiva, appunto, a far data dal 2 gennaio 2002 al giudice di pace (e non più al pretore, nel frattempo divenuto giudice unico di primo grado per effetto della riforma del 1998/99), la cognizione dei reati in esame. Riguardo all'art. 186 c.d.s. (*Guida sotto l'influenza dell'alcool*) l'attività cognitiva *ratione materiae* tornava definitivamente in capo al tribunale in composizione monocratica per effetto dell'art. 5 del D.L. n. 151/2003 a far data dal 13 agosto 2003 con l'entrata in vigore della legge di conversione; tuttavia con un testo di scarsa qualità sotto il profilo della tecnica legislativa: «per l'irrogazione della pena è competente il Tribunale», sicché il legislatore con il D.L. 117/2007 ha ritenuto di riscrivere la norma inserendo nell'art. 186 il comma 2-ter che recita: «competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.» Sia il legislatore del 2003 sia quello del 2007 hanno pretermesso di abrogare la lettera q) in discorso, ovvero di intervenire nel modo più semplice rispetto all'introduzione di una norma di diritto processuale in una disposizione di diritto penale sostanziale.

Più problematica la vicenda dell'art. 187 c.d.s. (*Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti*). La legge n. 214/2003 che ha convertito il decreto-legge n. 151/2003 non ha operato sull'art. 187 la stessa novella fatta con l'art. 186, tacendo sulla competenza per materia. Di conseguenza non era chiaro se riguardo all'art. 187 c.d.s. la lettera q) dell'art. 4 del d.lgs. 274/2000 continuasse o no ad avere efficacia. Una prima pronuncia della Cassazione (sentenza sez. 1 n. 35628 del 27 settembre – 3 ottobre 2005) statuiva che restava attribuito alla competenza per materia del giudice di pace il reato previsto dall'art 187 del codice della strada e il principio enunciato veniva recepito anche da una circolare del Ministero dell'interno del 29.12.2005. Esegesi affatto ineccepibile, giacché riconosceva un regime di competenza differenziato per due ipotesi criminose omogenee tra loro, preposte entrambe a garantire la sicurezza della circolazione stradale. La Suprema corte cambiava orientamento l'anno dopo, con un'interpretazione costituzionalmente orientata, in ossequio ai principî di eguaglianza e di ragionevolezza, statuendo che doveva ritenersi la competenza del tribunale anche per la contravvenzione di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti» (Cass. sez. 4 n. 17003 del 28 marzo – 18 maggio 2006 e n. 21456 dell'11 aprile – 21 giugno 2006) sul presupposto che il richiamo alle sanzioni dell'art. 186 C.d.S contenuto nell'art. 187 doveva ritenersi riferito, nell'intenzione del legislatore, sia al trattamento sanzionatorio sia all'organo competente a giudicare. Quest'ultimo orientamento si consolidava con le pronunce successive (Cass. sez. 1 n. 28189/2007; n. 42118/2008, n. 15811/2011) e nel frattempo vi aveva aderito anche il Giudice delle leggi (ordinanza Corte cost. n. 47 del 5-20 febbraio 2007). Il legislatore ha tagliato la testa al toro con il D.L. 117/2007 inserendo nell'art. 187 c.d.s. il nuovo comma 1-ter che attribuisce espressamente la competenza a giudicare i reati ivi previsti al tribunale monocratico.

- reato commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo;<sup>25</sup>
- reato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle *associazioni di tipo mafioso, anche straniere*, previste dallo stesso articolo;<sup>26</sup>
- reato commesso per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità.<sup>27</sup>

A cura di [bruno.malusardi@comune.milano.it](mailto:bruno.malusardi@comune.milano.it) - Aggiornato 29/02/2024

---

<sup>25</sup> l'art. 1 del D.L. n. 625/1979 conv. in legge n. 15/1980 a cui fa riferimento l'art. 4 cit. è stato trasfuso nei primi tre commi dell'art. 270-bis.1 c.p. inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 21/2018.

<sup>26</sup> l'art. 7 del D.L. n. 152/1991 conv. in legge n. 203/1991a cui fa riferimento l'art. 4 cit. è stato trasfuso nei primi due commi dell'art. 416-bis.1 c.p. inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 21/2018.

<sup>27</sup> l'art. 3 del D.L. n. 122/1993 (*misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa*) conv. in legge n. 205/1993 a cui fa riferimento l'art. 4 cit. è stato trasfuso nell'art. 604-ter c.p. inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 21/2018.